

Gabriella Rossetti

**Introduzione. Problemi vecchi e nuovi**

[A stampa in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo* (Atti del II Convegno di studi, Pisa, 6-7 novembre 1998), a cura di C. Violante - M. L. Ceccarelli Lemut, Pisa 2006 (Studi Medioevali, Collana fondata da Cinzio Violante, 11) © dell'autrice – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

“Signoria rurale”, come indicazione comprensiva di tutte le specificazioni legate alla evoluzione del fenomeno signorile dall’età carolingia all’età comunale: dalla signoria fondiaria e/o immunitaria, alla signoria territoriale e/o locale, di banno, con esercizio di poteri giurisdizionali, passando per la signoria castrense e il suo cammino evolutivo segnato dall’uso di una terminologia giuridicamente significativa del percorso che dall’azienda curtense portò all’incastellamento del nucleo centrale signorile, alla formazione del ‘territorium castrì’: donde le formule ampiamente attestate in età post-carolingia: *in castro et in curte, in curte cum castro, in curia castrì...* e così via, fino alla affermazione nel XII secolo di una forma di signoria locale-territoriale non più legata al possesso di uno o più castelli ma all’esercizio di poteri giurisdizionali su un ambito unitario, un *territorium*, nel quale il potere signorile si estendeva anche ai coltivatori residenti, non dipendenti patrimonialmente dal signore: sono queste le caratteristiche formali che, nel lungo percorso del suo impegno storiografico dedicato alla signoria in tutte le sue manifestazioni, Cinzio Violante ha voluto focalizzare, per individuare e chiarire la specificità del fenomeno signorile nelle strutture organizzative e nei rapporti sociali che il potere del signore instaurava e/o manteneva. Questa preoccupazione definitoria, ben motivata dalla confusione nell’uso dei termini ‘feudale’ e ‘signorile’, dal Violante denunciato fin dagli anni 1960, non è mai stata in lui disgiunta dall’intento di cogliere, nelle varie manifestazioni testimoniate in contesti differenti e nell’analisi comparata di aree sempre più ampie, un minimo comun denominatore che consenta di tracciare una linea di sviluppo coerente delle forme di potere e della qualità dei rapporti che la signoria realizzò<sup>1</sup>: un profilo tipologico con scansioni cronologiche individuabili, valido quantomeno per l’area centro-settentrionale italiana e per l’area germanica, avendo ben presenti tutti i problemi di glossario ingenerati dalle differenti tradizioni storiografiche e dalle diverse accentuazioni tematiche<sup>2</sup>. Anche il volume che qui si presenta, ultima fatica organizzativa di Cinzio Violante, ha le caratteristiche illustrate: risale a un convegno pisano del 1998<sup>3</sup> ed è la naturale prosecuzione di un

<sup>1</sup> Alludo in particolare ai profili di sintesi: C. Violante, *La signoria territoriale nel quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del secolo XII*, in *Histoire comparée de l’administration (IV-XVIIIe siècles)*. Actes du XIV Colloque historique franco-allemand (Tours 27 mars - I avril 1977. Beihefte der « Francia » publiées par l’Institut Historique Allemand de Paris, 9, Zurich-Munchen 1980, pp. 333-345 ; Idem, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche* in *Il « secolo di ferro » : mito e realtà del secolo X*, XXXVIII Settimana di studi (19-25 aprile 1990), Spoleto 1991, pp.329-385; Idem, *Introduzione. La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XII*, a cura di G.Dilcher e di C. Violante, Atti della XXXVII Settimana di studio dell’Istituto Storico italo-germanico (Trento, 12-16 settembre 1994) Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 7-56. (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno 44). Non trascurerei le sue *Riflessioni conclusive*, a *L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 495-503 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno 37), per il tentativo, impostato, di seguire il principio di territorialità nel lungo percorso che va dalla crisi della territorialità romana (secolo V) al riemergere, alla fine del secolo XI, nelle istituzioni ecclesiastiche e in quelle civili, in particolare pp.499 –503: un quadro con il quale sarebbe utile confrontarsi anche ora: era questo l’intento di Violante, che significativamente concludeva le sue riflessioni con un punto di domanda. Al riemergere del principio della “territorialità” nelle istituzioni ecclesiastiche, in concomitanza e in connessione con l’affermazione della signoria rurale-territoriale aveva dedicato alcune importanti riflessioni a conclusione del suo contributo su *Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale (secoli V-X)*, in *Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo: espansione e resistenze*, Atti della XXVIII Settimana di studi (Spoleto, 10-16 aprile 1980), Spoleto 1982, pp. 963-1158, *Conclusione*, pp. 1133-1158, in specie pp. 1144–1155.

<sup>2</sup> Ne sono esempio i due contributi di Monika Pelz e di Cristina Andenna in questo volume.

<sup>3</sup> Fu tenuto i giorni 6 e 7 novembre di quell’anno. Mancarono all’appello e non figurano in questo volume i contributi previsti di: Paolo Grossi, *Il concetto di proprietà*; Aldo A. Settia, *Castelli e signoria*; Sandro Carocci, *La signoria rurale nell’Italia centromeridionale*. Giuseppe Petralia, che non tenne allora la sua relazione su *La signoria rurale in Sicilia*, ha poi consegnato il suo contributo per la stampa, mentre Riccardo Francovich che tenne una relazione dal titolo, *Strutture urbanistiche ed emergenze signorili dei castelli*, non ha presentato il testo per la pubblicazione.

primo convegno del 1995, i cui atti uscirono in due volumi in occasione del secondo incontro (1997 e 1998)<sup>4</sup>. Il convegno del 1995 seguiva a sua volta di pochi mesi i lavori della Settimana di Studi trentina (1994) che Violante stesso organizzò insieme con Gerhard Dilcher: quegli atti furono pubblicati nel 1996 e sono ancora il punto di riferimento obbligato degli accertamenti e delle riflessioni dedicate da Violante e dagli altri studiosi alla signoria anche dopo le date qui segnalate<sup>5</sup>. È imperdonabile il ritardo con cui escono questi contributi, motivato dalla morte del nostro maestro, era il 26 marzo 2001<sup>6</sup>, quando ancora almeno la metà degli elaborati non era stata consegnata; la sua perdita, forse prevedibile per il rapido declino delle sue forze, me ne rendo ben conto ora, fu tuttavia quasi inaspettata per noi, tanto eravamo abituati a vederlo superare, senza lamentarsi mai né cessare per questo di impegnarsi nella ricerca, prove sempre più difficili e invalidanti. Per portare a termine l'impresa da lui avviata, al dolore e allo sconcerto subentrò ben presto il rimpianto di non aver potuto registrare la sua relazione introduttiva, esposta a braccio ma piena di nuovi stimoli alla ricerca dettati dalla consapevolezza dei risultati raggiunti e delle ulteriori mete da perseguire.

Poiché non tutte le relazioni previste furono presentate al convegno o inviate per la stampa, né era possibile mantenere l'ordine originario di sviluppo del convegno, i testi sono stati raggruppati tematicamente sotto tre titoli: *Il pensiero storiografico*, *I caratteri costitutivi*, *I rapporti di dipendenza*, che rappresentano le tre direzioni di ricerca, ripercorse qui con nuovi accertamenti, ma già individuate da Violante nell'introduzione al convegno trentino e perfettamente colte, nelle specificità dei due ambiti tedesco e italiano, da Gerhard Dilcher nella sua conclusione su *Signoria rurale in Italia e Germania (X-XIII secolo). Problemi e prospettive*, articolata appunto intorno a *Orientamento e impostazione dei contributi*, *Qualificazione giuridica dei diritti signorili*, *Libertà e servitù della popolazione rurale*, per convergere sul tema delle *Strutture della signoria rurale e formazione del comune cittadino e rurale*, culmine e epilogo del lungo percorso della signoria, snodo le cui caratteristiche non sono ancora tutte in luce negli aspetti di continuità e di cesura che li qualificano<sup>7</sup>. Cito dall'ultimo paragrafo le considerazioni conclusive di Dilcher: "le differenze significative, - qui esposte in maniera certo non esauriente- tra l'Italia e la Germania poggiano sicuramente non poco sul fatto che molte località italiane non sono "villaggi" nel senso tedesco del termine, ma corrispondono piuttosto ad un tipo particolare di insediamento cittadino (città-castello, città-agricole). La differenza fondamentale, tuttavia, consiste nel fatto che nella maggior parte delle regioni italiane le città assumono un ruolo di dominio sulla campagna e divengono così centri di formazione dello Stato, mentre in Germania questo ruolo spetta ai principi e allo sviluppo dei territori". Rinvio -a commento di queste considerazioni- alle riflessioni che seguono. Queste osservazioni, pur reali ed evidenti, mi sembrano, per rapporto alle tipologie di sviluppo che vogliamo mettere a confronto, estrinseche: che la qualità degli insediamenti sia diversa, tra l'area comunale italiana e quella tedesca, ha a che fare con caratteristiche di base non omologabili, essendo l'area italiana fortemente urbanizzata fin dall'età romana in cui si svilupparono le *civitates* divenute sedi episcopali; ma non mancano in Italia insediamenti più recenti, del tipo descritto da Dilcher, che per non creare equivoci preferisco chiamare "di tipo urbano, accentrato", quale che sia la loro struttura di insediamenti castrensi o ville o borghi o villenuove: non credo sia questo il punto; ed è pur vero che in Italia si realizza il dominio delle città sui territori, ma questo accade per il fatto che le città comunali sono enti autoreggenti, con poteri forse spazialmente più limitati ma con autonomia istituzionale e politica e con territori propri, a confronto con stati territoriali dipendenti da principi, ma stati che a loro volta riconoscono alle loro città diritti particolari e rappresentanze politiche proprie, pur vigilate dai principi, città che anche per l'area germanica costituiscono, quale che sia il referente politico, il volano di una nuova economia, entrano nella circolazione mercantile. Abbiamo dato troppa importanza ai sistemi di governo per rapporto alle

<sup>4</sup> *La signoria rurale nel medioevo italiano*, I, a cura di A. Spicciari e C. Violante, Pisa, Edizioni ETS, 1997; II, stesso titolo ivi, 1998 (Studi Medioevali, collana diretta da Cinzio Violante, 3, 4).

<sup>5</sup> *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, cit.

<sup>6</sup> Ci hanno lasciato nel frattempo anche Marco Tangheroni, che aveva aperto i lavori portando il saluto del Dipartimento di Medievistica, e Antonio Ivan Pini che presentò un contributo inserito negli Atti: ne sentiamo la mancanza, non li abbiamo dimenticati.

<sup>7</sup> G. Dilcher, *Conclusione*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale*, cit. pp. 623-642.

forme organizzative in cui si sviluppano i rapporti sociali ed economici solo talora frenati, più spesso agevolati dai principi, la variante è questa: le diverse forme di governo non costituiscono una differenza fondamentale per lo sviluppo dei poteri signorili. Non ritengo improponibile un paragone tra le forme che assume la signoria rurale nell'Italia comunale, in Germania, o nella Sicilia normanno-sveva, come dirò di seguito.

Almeno due spunti di riflessione hanno attratto a questo riguardo la mia attenzione: sono riferibili ai saggi di Pino Petralia e di Diego Quaglioni. Per il primo la proiezione del tema della signoria nell'area siciliana, un tema che andava affrontato proprio per quei secoli XI-XIII, caratterizzati dall'affermazione del regno normanno-svevo: ebbene, Petralia dimostra che la griglia tematica valida per descrivere, proprio nei secoli della sua maturità, il fenomeno signorile nell'area centro settentrionale italiana, può essere applicata alla Sicilia normanna e sveva, sfatando l'impostazione meridionalistica tradizionale, grazie a quella unificazione giuridica del sud e della Sicilia che i normanni realizzarono, e gli svevi completarono nella legislazione, facendo della Sicilia una terra di impero, mentre decadevano i concomitanti e concorrenti istituti giuridici delle aree di tradizione araba e bizantina<sup>8</sup>. Una situazione che, anni fa, contro la teoria delle due Italie e del loro differente destino, proprio sulla base dell'unificazione giuridica realizzata dai Normanni e dell'unità di circolazione economica del Sud e della Sicilia con l'altra parte d'Italia e il resto dell'Europa romano-germanica innescatasi dalla metà del secolo XI, ho sostenuto, ritenendo per questo la Sicilia la punta avanzata d'Europa nel Mediterraneo<sup>9</sup>: un'impostazione che ha orientato molti contributi di approfondimento dedicati nel GISEM al Regno meridionale e alla Sicilia, ed è ormai acquisita per l'ultima generazione di storici di quelle aree<sup>10</sup>. Se, come è auspicabile, contributi di approfondimento sull'evoluzione della signoria rurale in Sicilia, nelle aree di differente tradizione giuridica portate a unità dal governo dei normanni e degli svevi, si faranno, questi potranno dimostrare, in parte già è stato fatto, che la situazione dei territori in Sicilia, come altrove, evolve a favore dell'affermazione di comunità che attuano lì, con il beneplacito del re e con diversa gradualità, forme di autonomia amministrativa con rappresentanze politiche proprie, responsabili tanto nei confronti della comunità di appartenenza quanto del sovrano

Ma c'è di più: vedo in questo profilo farsi luce aspetti che avvicinano i modelli di sviluppo dei territori in Sicilia a quelli dei territori dei principati dell'area germanica, uno dei problemi che – ritiene Dilcher - differenziano, o piuttosto divaricano a un certo punto le esperienze dell'area germanica da quelle dell'area centro-settentrionale italiana<sup>11</sup>, il regno d'Italia secondo la tradizionale denominazione imperiale: questa, con al centro le iniziative e il controllo politico delle

---

<sup>8</sup> Rinvio al saggio da me sollecitato a Vera von Falkenhausen per il volume *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna, Il Mulino, 1977 (Istituzioni e società nella storia d'Italia, 1):V. von Falkenhausen, *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, pp. 321-378, soprattutto, ma anche N. Kamp, *Vescovi e diocesi nell'Italia meridionale nel passaggio dalla dominazione bizantina allo Stato normanno*, ivi pp. 379-400; ripropongo, mi sembrano ancora valide e meritevoli di discussione ora che si moltiplicano gli studi nella prospettiva indicata, le pagine che dedicai all'analisi comparata dell'evoluzione strutturale dell'area centrosettentrionale con quella del Sud e della Sicilia sulla base dei contributi segnalati e del saggio che Mario del Treppo aveva dedicato all'abbazia di San Vincenzo al Volturno, incluso nel volume con il titolo: *Frazionamento dell'unità curtense, incastellamento e formazioni signorili sui beni dell'abbazia di San Vincenzo al Volturno tra X e XI secolo*, ivi, pp. 285-304. Le mie riflessioni sono in G. Rossetti, *Introduzione*, ivi, in particolare pp. 21-29.

<sup>9</sup> G. Rossetti, *Introduzione. Tra storia e storiografia comunale: cambiamo rotta*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei comuni*, Napoli, GISEM-Liguori 1986 (rist.1993) pp. XI-XXVIII: da "Lo stereotipo creato dalla storiografia meridionale e meridionalistica..." p. XXV ss.; ma vedi anche in GISEM 1990-1991. Bollettino, 2, GISEM-ETS Editrice, 1992, gli atti dell'Incontro GISEM 1989: in particolare, in difesa delle posizioni tradizionali, G. Galasso, 1) *Europa mediterranea*. 2) *Città, spazio politico e movimento economico*. 3) *Mezzogiorno d'Italia*; soprattutto: 3) *L'una e duplice Italia*, pp. 25-30; ma su ciò G. Rossetti, *Bilanci e prospettive del lavoro comune*, pp. 51-60, specialmente pp. 51-55.

<sup>10</sup> Cfr. nota 14. Sull'egemonia delle città nei confronti dei contadi nel Mezzogiorno medievale e l'organizzazione dei territori, il volume *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, a cura di Giovanni Vitolo, Napoli, Laveglia Editore, 2005, si colloca programmaticamente nella prospettiva indicata. È stato prodotto nell'ambito del progetto "L'organizzazione del territorio in Italia" (PRIN 2002, coordinatore Giorgio Chittolini). Sono i contributi di Giovanni Vitolo, Giovanni Muto e Aurelio Musi a tentare di ricomporre dalle singole analisi i quadri di sintesi.

<sup>11</sup> G. Dilcher, nelle ultime battute della sua articolata e acuta analisi del fenomeno signorile, a commento del convegno trentino: *Conclusioni*, cit. pp.641-642

autonome città comunali, l'altra con al centro le iniziative e il controllo politico dei principi; ma è rapporto che vale anche per i territori che in Sicilia fanno capo al potere del sovrano. È peraltro stato dimostrato che forme di autonomia politica delle città tedesche sono altrettanto precoci in Germania che in Italia<sup>12</sup>, pur se raggiunte là attraverso privilegi di esenzione e immunità concessi dagli imperatori e dai signori territoriali; ma non sono poche neppure nell'Italia centro settentrionale le città che all'origine delle prime sperimentazioni di autonomia hanno privilegi imperiali: tra queste colloco anche la più precoce, Pisa, città pilota per iniziative militari, economiche e politiche, situata nella Marca di Tuscia che è feudo imperiale<sup>13</sup>; ebbene, anche alle *universitates* siciliane sono riconosciute autonomie amministrative particolari e la capacità di esprimere rappresentanze politiche proprie, responsabili nei confronti della comunità cui appartengono e del sovrano<sup>14</sup>: ed è la base comune di diritto, esteso dai Normanni anche al Sud e alla Sicilia, ad agevolare nell'Europa romano-germanica la circolazione economica, sociale e politica e la comunicazione dei modelli culturali.

Si può proporre un profilo evolutivo del fenomeno signorile diffuso nelle campagne, comune nelle forme e nelle linee di tendenza tanto all'area mediterranea quanto a quella transalpina, come già si è fatto per il ruolo svolto dalle città come poli di attrazione dei commerci, dell'impresa e della finanza, fucine di élites economiche e politiche? Io credo di sì. Le città, beninteso, con i loro contadi: quei contadi, non soltanto nell'Italia comunale, furono gradualmente sottratti all'anarchia di forme diverse di poteri sugli uomini e sulla terra, e tra XII e XIII secolo furono guidati o sollecitati a costituire comunità di diritto, con propri rappresentanti e vari gradi di autonomia<sup>15</sup>, sotto la tutela e il controllo politico del sovrano o dei principi o delle istituzioni urbane.

Il destino finale comune a tutte le aree menzionate fu, comunque, l'aggregazione politica in compagini più ampie a sviluppo subregionale, regionale o sovregionale, quali furono le baronie latifondiste in Sicilia, i principati territoriali (*länder*) della Germania e, attraverso la fase che vide l'affermazione di una dominante, i ducati e principati rinascimentali costituitisi nel Quattrocento nell'Italia comunale: vittoria e predominio politico delle città sui territori, certamente, ma vittoria finale del modello politico signorile impostosi nelle democrazie comunali urbane che già avevano

---

<sup>12</sup> Rinvio senz'altro al paragrafo *Italia e Germania. Modelli a confronto*, nel volume *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale*, a cura di G. Rossetti, Napoli GISEM-Liguori 2001, e in special modo ai contributi di W. Blockmans, *La normativa nelle città fiamminghe (secoli XI-XIII)*, pp. 67-77; Th. Szabo, *La legislazione statutaria tedesca*, pp. 79-96; G. Dilcher, *Fondamenti costituzionali dei comuni italiani e tedeschi: un'analisi comparata*, pp. 97-115.

<sup>13</sup> Una valutazione complessiva dell'intervento imperiale (1081, 1082, 1084) è già in G. Rossetti *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra, Populonia*, in "Atti del V congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Lucca 3-7 ottobre 1971), Spoleto, 1973, pp. 209-337: in particolare, *Le origini della società cittadina: l'esempio di Pisa*, pp. 320-337. Riguardo al diploma di Enrico IV per i *cives* (1081): Eadem, *Pisa e l'Impero tra XI e XII secolo. Per una nuova edizione del diploma di Enrico IV ai Pisani*, in *Nobiltà e chiese nel Medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach*, a cura di Cinzio Violante, Roma, Jouvence, 1993, pp.159-182; per la immediata applicazione del privilegio imperiale: *Il lodo del vescovo Daiberto sull'altezza delle torri: prima carta costituzionale della repubblica pisana*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo, 2. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, GISEM-ETS Editrice, 1992, pp. 25-47 (Piccola Biblioteca GISEM, 2). E inoltre: *I vescovi e l'evoluzione costituzionale di Pisa tra XI e XII secolo*, in *Nel IX Centenario della Metropoli ecclesiastica di Pisa*. Atti del Convegno di Studi (7-8 maggio 1992), Pisa, Pacini, 1995, pp.81-94.

<sup>14</sup> I. Mineo, *Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale*, cit. pp. 379-400, riguardo alla nomina di rappresentanze locali del potere. Ma vedi anche le riflessioni di G. Rossetti, *Le tradizioni normative in Europa: facciamo il punto*, ivi, pp. 31-63, in particolare pp. 55-59, sul ruolo importante che svolsero i mercanti stranieri radicatisi nell'isola, e integrati con la società e i poteri locali, con riferimento ai lavori di P. Corrao, *Mercanti stranieri e regno di Sicilia: sistema di protezioni e modalità di radicamento nella società cittadina*, in *Sistema dei rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, a cura di M. Del Treppo, Napoli, GISEM-Liguori, 1994, pp. 87-112; e, prima, di G. Petralia, *Sui Toscani in Sicilia tra Due e Trecento*, in *Commercio, finanza e funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XII-XV*, a cura di M. Tangheroni, Napoli, GISEM-Liguori, 1989, pp.129-218.

<sup>15</sup> Su questo aspetto: G. Rossetti, *Costituzione cittadina e tutela del contado, una vocazione originaria a Pisa tra XI e XII secolo: i protagonisti e gli spazi (secoli XI-XIII)*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli, GISEM-Liguori, 2001, pp. 105-161.

provveduto a unificare e a uniformare amministrativamente gli ambiti del contado proprio e del dominio politico, fondamento del dominio territoriale del principe negli stati rinascimentali. Nello sviluppo dei poteri signorili nelle campagne -è questo il secondo spunto di riflessione- la “territorialità” o meglio la territorializzazione dei diritti, è certamente uno dei temi più dibattuti e ancora non del tutto chiariti: la *quaestio* di Bartolo da Sassoferrato, che Diego Quaglioni ha commentato, aiuta a comprendere per quali vie i diritti si legarono al territorio e con quali conseguenze nei rapporti sociali. Vi richiamò l’attenzione Violante nell’*Introduzione* agli ‘Atti’ del primo convegno pisano: “La signoria territoriale dunque non era ‘tout court’ una signoria fondiaria compatta e piuttosto estesa - queste le sue parole - ma ne differiva anche nei criteri su cui era -più o meno consapevolmente- fondata. Ai glossatori la connessione di diritti giurisdizionali con un intero territorio rurale pareva difficilmente compatibile con la tradizione giuridica romana; alla fine fu Bartolo da Sassoferrato che giunse a risolvere positivamente il problema rispondendo affermativamente alla domanda *Utrum iurisdictio cohaereat territorio?* Con riferimento alla prassi ormai comune e all’analogia con il territorio cittadino”<sup>16</sup>.

A parziale e definitiva correzione di quanto Vaccari aveva affermato (dal Vaccari aveva tratto Violante questa convinzione), Quaglioni chiarisce in modo diverso il significato della *Quaestio: Utrum iurisdictio cohaereat territorio*, commentando il terzo dei *Notata* di Bartolo al passo citato che riprendo in alcuni punti: “quando iurisdictio cohaeret territorio, sive active, sive passive, non cohaeret sicut qualitas ipsius territorii... quod ille qui habet iurisdictionem ordinariam habet eam suo iure, hoc est iure residente in persona eius, non in ipso territorio...”<sup>17</sup>. Infatti, non ritiene questa aderenza della giurisdizione al territorio una qualità intrinseca al territorio stesso, come una servitù del territorio (soluzione prospettata da Guillaume de Cuh), ma come diritto proprio della persona sulla cosa, *in re*, allo stesso modo che il *dominium* è pertinente all’ufficio e alla persona di colui che lo esercita e tuttavia è sul territorio e non è qualità del territorio ma invece della persona che tale *dominium* esercita<sup>18</sup>... *iurisdictio et dominium equiparantur*<sup>19</sup>.

Da questa interpretazione dipende la possibilità di capire un fenomeno diffuso soprattutto in Lombardia, ma non lì soltanto, nei secoli XII e XIII, quello della cessione in diverse forme della giurisdizione senza la terra, o della terra, anche un singolo pezzo di terra, con annessa la giurisdizione: fenomeno incomprensibile nei suoi effetti economici, sociali e giuridici se non è inquadrato come *dominium* spettante alla persona che lo esercita *in re*, la cosa che ne costituisce l’oggetto e il limite. Il principio viene applicato in assoluta libertà e apparentemente senza un tornaconto evidente né per il venditore-concedente né per il compratore- concessionario. Ma si possono documentare casi di acquisti iterati nel tempo di terre e dei diritti annessi da parte di un solo compratore che diedero luogo alla fine alla ricostituzione in unità di ambiti signorili dispersi,

---

<sup>16</sup> C. Violante, *La signoria rurale*, I, cit. *Introduzione. Problemi aperti e spunti di riflessione*, p. 5. Aveva segnalato poco prima la confusione ingenerata dall’uso ambiguo del termine “territorialità” fatto da Pietro Vaccari “intendendo con essa ora la connessione del potere signorile con il possesso di certi terreni, ora il suo gravare su un intero territorio” (ivi, p. 4). Per l’interpretazione “positiva” del passo di Bartolo fa riferimento a P. Vaccari, *Utrum iurisdictio cohaereat territorio* in *La dottrina di Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario* (Università degli studi di Perugia) Milano 1962, pp. 735-753.

<sup>17</sup> Per questo, e gli altri passi citati in seguito, Bartolus a Saxoferrato, *In primam Digesti veteris partem*, Venetiis apud Iuntas 1570, *In lege iudicentis, Digesti de iurisdictione omnium iudicum* (D,2,1,1) nn. 15-16 f.47r A, 47r B, che riprendo da Quaglioni facendone una citazione parziale.

<sup>18</sup> “... quaedam sunt iura mere realia debita a re rei, ut servitus, et illae sunt proprie qualitates praediorum. Quedam sunt iure (non correggeri *iura*) debita personae in re, ut dominium, pignus et similia. Sicut ergo dominium cohaeret personae domini, tamen est in re, ita iurisdictio cohaeret officio et personae eius qui habet officium, tamen est in territorio, et sic non est qualitas territorii, sed magis personae.”

<sup>19</sup> Quaglioni, qui p. Riproduco i passi tralasciando i riferimenti dottrinali per i quali rinvio al contributo di Quaglioni: “Et ista aequiparatio de iurisdictione ad dominium probatur sic. Princeps habet omnem iurisdictionem, et ex hoc dicitur dominus mundi. Sicut quilibet iudex dicitur princeps civitatis, vel territorii cui praeest: recte potest dici dominus totius illius territorii universaliter considerati, sicut de principe pluries dixi, et maxime in prima constitutione huius libri (D.const. *Deo auctore*). Ex hoc sequitur pulchra consequentia, et vera quod si princeps, vel alius concederet tibi universaliter unum territorium, videtur tibi concedere universaliter iurisdictionem, quia sicut ille qui concedit rem singularem dicitur dominium rei singularis concedere, ita ille qui concedit universale territorium videtur concedere iurisdictionem, quem (? quae) est idem quod dominium alicuius rei particularis. Secus si concederet in una particula, vel in una re particulari.” (Il corsivo nel testo è mio.)

altri invece in cui l'acquisto di uno o più pezzi di terra con annessa la giurisdizione, da parte di un coltivatore, assume un diverso significato: l'osservazione, che feci molti anni fa, mi persuase che il compratore si assicurasse così sul bene materiale non la possibilità di esercitare positivamente diritti ma l'esenzione dalla giurisdizione, quale che fosse la forma che aveva assunto: in ogni caso l'esenzione dal pagamento della *condicio*. Mi sembra che l'interpretazione del passo di Bartolo dia ragione alla mia osservazione di allora<sup>20</sup>. In questa chiave vanno lette due rubriche del *Liber consuetudinum Mediolani*, che attestano, credo, la validità del commento di Bartolo che non rappresenta "solo il segno di un punto controverso nella dottrina di metà Trecento, intorno alla territorialità e al modo di abbracciarla in sede scientifica"<sup>21</sup>, ma il reale evolvere del fenomeno signorile e la consapevolezza della sua specificità da parte del legislatore fin dagli inizi del secolo XIII<sup>22</sup>. Sono le rubriche 18 e 19 sub titolo XXI: *De districtis et honoribus (ma oneribus)*<sup>23</sup> *et conditionibus*. Nella rubrica 18 sono descritte le caratteristiche della *iurisdictio legitima*, quella che discende dall'impero, o da colui che l'ha ricevuta dall'impero, come è per l'arcivescovo o qualche conte, capitano o cittadino: è interessante l'inserimento accanto ai ceti feudali del cittadino: "tutte queste persone hanno una giurisdizione legittima"<sup>24</sup>. Nessun dubbio dunque che la *iurisdictio* attenga legittimamente alla persona cui spetta per diretta concessione dell'imperatore, dal quale discende ogni giurisdizione, o da altri che dall'imperatore lo abbia ricevuto. "Ma c'è anche chi detiene una *iurisdictio non legitima*, (rubrica 19) fuori dell'ordine (quello elencato nella rubrica precedente); c'è "chi ha acquisito, forse per acquisto, *per emptionem*, il distretto su di un luogo o di un uomo, o per altro titolo che per feudo, nondimeno, in base alla nostra consuetudine, *per nostram consuetudinem*, tutte queste cose che abbiamo dette potrà esercitarle, se non sarà *rustico*. Questi, anche se ha ottenuto per acquisto (*per emptionem*) distretto e giurisdizione di tutto un luogo, o di parte di esso che appartenga al distretto, cioè all'area di esercizio della giurisdizione, (*districtum* è usato qui nel significato di potere su un ambito definito di esercizio dei diritti) tuttavia non potrà avere queste cose né levare il *banno* per la garanzia (*guadia bischitiata*) sottratta<sup>25</sup>, ma si deve intendere che abbia acquisito soltanto per se stesso la *liberazione*, permanendo il distretto, o l'esercizio dei diritti sull'intero ambito, nell'altro (il venditore): "*sed tantum sibi liberationem intelligitur acquisivisse, districto in eo manente*"<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo* in *Atti dell'XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo* (Milano 26-30 ottobre 1987), t.I., Spoleto 1989, pp. 83-112, in particolare 102-104.

<sup>21</sup> Così Quaglioni, p.

<sup>22</sup> *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, 2. ed., a cura di G. L. Barni, Milano 1949.

<sup>23</sup> Il solo testimone giunto fino a noi, l'Ambrosiano D 42 inf., del secolo XVII, trascrizione del codice trivulziano perduto, porta *oneribus*, ma già il primo editore Berlan aveva corretto *honoribus*, nell'intestazione e nella rubr. 1, lezione che il Barni accoglie, ma che non persuade. Nello stesso contesto del tit. 21 la parola *onus-onera* torna altre quattro volte: rubr. 5, 6, 7, 12. È ancora attestata nel *Liber* al tit. 6 rubr. 32, tit. 22 rubr.1, tit. 26 rubr.1. Escludendo correttamente il titolo 21, per le ragioni indicate, *honor* figura nel *Liber* una sola volta: tit. 25, rubr. 2, in un contesto appropriato di diritto feudale: "Si vero vassallus domesticus sit, idest familiaris eius cui iurat aut si ideo fidelitatem iurat non quia feudum habet, sed quia de eius iurisdictione sit cui iurat, additur in sacramento: "vitam, membrum, mentem et eius rectam honorem custodiam" (*Liber consuetudinum*, cit., p. 21). Il corsivo è mio.

<sup>24</sup> La rubrica 18 è citata da Castagnetti per i *capitanei*, inclusi nell'elenco dei detentori di giurisdizione legittima, qui p.

<sup>25</sup> Nelle varianti *bischitiata*, *bisclicium*, *biscliciata*, il termine si trova nel titolo 21 anche alla rubr. 16, sempre riferita ai *rustici* e collegata con *guadia*: "rubr. 16... si petitam guadium ex quacumque causa dominis non praestiterint, *propter contemptum sive guadium bischitiatam libras tres pro banno solvere tenentur*"; tre volte si trova negli *Atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, I, a cura di C. Manaresi, Milano 1919: n.128 a. 1182 agosto 27 p.176: "...de libris tribus quas ei debebat pro bisclis guadie"; n. 145 a. 1184 dicembre 13 p.212: "... daret sibi solidos sexaginta propter guadium biscliatam"; n.333 a. 1209 dicembre 31 p. 451: "... pro quolibet... solidos sexaginta tertiorum, quoniam guadium dare bischitiaverant". Concordano gli abbinamenti, il valore della *guadia* di sessanta soldi, o tre libbre, il riferimento ai coltivatori. Per il Du Cange (Ch. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort, 1883-1887, (rist. anast. Graz 1954) Band. I, sub voce *biscatia*, e in molte altre varianti, (p.666) è il gioco dei dadi; segnala come traslato il significato di *subripere*: "hinc forte *besochier*, subripere, suffurari. Gall. *escamoter*, quod in eius modi ludis saepe fit", che sembra il più vicino ai contesti citati. La pena prevista per la 'guadia' sottratta o negata è di 60 soldi, o 3 libbre, in tutte le testimonianze reperite: il *Liber* recepisce una normativa già affermata negli anni Ottanta del XII secolo.

<sup>26</sup> *Liber consuetudinum Mediolani*, cit., tit. 21, rubr. 18, 19 p.113. Rubr.18: "Quae omnia superius dicta sic obtinent sive districtum quis habeat seu iurisdictionem legitimam, idest ab imperio vel ab eo qui causam ab imperio habet

Come dire che la cessione della terra con i diritti, se fatta a favore di un coltivatore, libera lo stesso dall'obbligo signorile, lo esenta, non diminuisce l'ambito di giurisdizione, non intacca il distretto, o, potremmo dire più correttamente, parafrasando Bartolo, il limite dell'esercizio dei diritti *in re* da parte del signore. Ma ora conosciamo le *ratio* giuridica per la quale anche il cittadino si sottrae alle pressioni fiscali della signoria, se dobbiamo credere alla rubrica 18 del *Liber consuetudinum*: non già - come abbiamo sempre sostenuto - perché residente stabilmente altrove e non coltivatore, ma perché in quanto *civis* è considerato titolare-fruitor di una *iurisdictio legitima*, quella della *civitas* di cui è membro (beninteso dopo la pace di Costanza), essendo la *iurisdictio* - qui ci soccorre Bartolo - coerente non al territorio ma alla persona di colui che la esercita, colui o coloro che detengono il *dominium*: in questo caso la *civitas* è intesa come insieme dei cittadini, tutti e ciascuno titolari di *iurisdictio legitima*. In questa interpretazione ci soccorre ancora Bartolo: "Et ex hoc patet quod iurisdictio non cohaeret proprie territorio. Pro tanto dicitur quod cohaeret territorio quia terminatur territorio. Sed dices tu, imo rei cohaeret. Nam videmus, quod civitates et castra habent iurisdictionem. Respondeo imo populus eorum et communitates eorum, ut in fine.- Et est modica coerctio de qua gl. dicit quia sunt personae representatae, quae habent iurisdictionem, et ipsi sunt qui faciunt potestatem, et similia, unde personis inhaeret iurisdictio et personarum est. Et ita intelligitur quod dicitur hic» (il corsivo è mio). Richiamo l'attenzione sui cittadini, definiti "personae representatae", facendo riferimento al passo di Bartolo riportato per intero alla nota 19: "Et ista aequiparatio de iurisdictione ad dominium probatur sic. Princeps habet omnem iurisdictionem, et ex hoc dicitur dominus mundi. Sicut quilibet iudex dicitur princeps civitatis, vel territorii cui praeest: recte potest dici dominus totius illius territorii universaliter considerati, sicut de principe pluries dixi...: il iudex civitatis è equiparato per la funzione e nell'ambito del suo territorio al *princeps mundi*, come lui è titolare di *dominium* e ha il pieno esercizio della *iurisdictio*, di cui sono contitolari i cittadini che rappresenta.

Ed ecco evidenziata anche la *ratio* giuridica grazie alla quale "l'aria di città rende liberi", conseguenza diretta della conquista legittima dei poteri giurisdizionali da parte dei *cives*, in quanto "*personae representatae quae habent iurisdictionem, et ipsi sunt qui faciunt potestatem*" secondo Bartolo; ma già oltre un secolo prima per il *Liber consuetudinum* i *cives* sono tra i titolari della *iurisdictio legitima* riconosciuta dall'imperatore "a quo omnis iurisdictio descendit" (rubr.18): un'affermazione che aiuta a datare le rubriche 18 e 19 del *Liber consuetudinum*, che gli editori non hanno datato, dopo la pace di Costanza<sup>27</sup>. Ne sono esclusi i *rustici*, perché non sono titolari di

---

descendentem, sicut est dominus archiepiscopus vel aliquis comes vel capitaneus vel civis, qui *ab imperio a quo omnis iurisdictio descendit* causam habent; omnes namque tales personae legitimam iurisdictionem habere intelliguntur".

Rubr.19: "Sed si aliquis non legitimam habuerit, sed extra ordinem, forte per emptionem, districtum alicuius loci vel hominis acquisiverit, vel alio titulo quam per feudum habuerit, nihilominus per nostram consuetudinem praedicta omnia, ut diximus poterit exercere, nisi fuerit rusticus. Qui licet districtum vel iurisdictionem totius loci vel partis, quae de districto fuerat, acquisiverit per emptionem, non tamen praedicta poterit habere nec pro gaudia bischitiata bannum petere, sed tantum sibi liberationem intelligitur acquisivisse, districto in eo manente".

<sup>27</sup> Sulla composizione del *Liber consuetudinum* si veda la presentazione di Gianluigi Barni alla seconda edizione, cit. pp.21-23. Il Barni ritiene il titolo 21 parte del *Libellus* del Giudice Pietro, non pervenuto, primo nucleo del futuro *Liber consuetudinum*, e lo data tra il 1145 e il 1162 anno della distruzione di Milano, ma ha frainteso i contenuti delle prime rubriche, che non sono normative (rubr. 3-7) ma di denuncia degli abusi dei *domini* nei confronti dei *rustici*, che i loro antenati avevano liberato dietro pagamento, ma che cercavano di assoggettare ugualmente agli *onera*, contro l'operato dei "*causarum patroni qui rusticos secundum iustitiam defendunt*". Per questo presupposto il Barni dichiara la rubrica 18, che palesemente contiene elementi di datazione diversi, rielaborata; in altro punto, pp. 37-38, commenta le singole rubriche del titolo 21, ma trascura le nostre. Del *Liber consuetudinum* andrebbe curata un'edizione critica che riprenda tutta la tradizione manoscritta, e confrontando i contenuti dei diversi titoli e rubriche con gli *Atti del Comune di Milano*, con i *Libri feudorum* e con i preliminari della pace di Costanza, riesca a datare le parti che lo compongono. In materia di rapporti di dipendenza il titolo 21 è certamente uno dei più importanti, ma non è il solo: un intero statuto *Super rebus immobilibus*, il titolo 6 *De locatione et conductione*, recepito nel *Liber* (pp. 74-84), risale al 20 settembre 1170 (è negli *Atti del Comune di Milano*, cit. n. LXXV, pp. 111-113). Contiene, in un contesto di signoria fondiaria, le norme da osservare tra proprietari e coloni, approvate *in publica contione in ecclesia sancte Tegle*, la cattedrale iemale, dai consoli dei due ordini, *consules reipublicae* e *consules iustitiae*: un atto pubblico solenne di cui era stato oratore il grande giurista e giudice Girardo Pisto: *Insuper Girardus iudex qui dicitur Pistus consul reipublice Mediolani, cum in ipsa concione esset orator, in sua oratione hoc firmavit et omnia que super leguntur laudavit*. Testimonianza di una elaborazione normativa che durava da tempo e aveva accompagnato passo passo le trasformazioni del comune prima della codificazione nel *Liber* del 1216.

giurisdizione e, se la ottengono “per emptionem”, si garantiscono la esenzione dagli oneri signorili, non la capacità di esercitare essi la giurisdizione.

Proprio le relazioni di dipendenza nella signoria, solo sporadicamente o indirettamente trattate nelle esperienze precedenti, occupano in questo volume lo spazio maggiore per l'intero arco cronologico nel quale si sviluppano: dalla schiavitù al servaggio ai legami di dipendenza signorile dei liberi coltivatori su terra altrui, o dei liberi coltivatori su terra propria nell'ambito di una signoria locale-territoriale.

È parso utile, a questo proposito, offrire al lettore, in apertura della sezione dedicata ai “Problemi storiografici”, una sintesi del pensiero di Violante sull'evoluzione dei rapporti di dipendenza, nel saggio di Mario Nobili, *Schiavitù, servaggio e dipendenza signorile...nell'opera di Cinzio Violante (secoli VIII-XIII)*<sup>28</sup>; esso non figurava tra i contributi al seminario, ma è stato inserito per dar voce al pensiero di Violante nella problematica che, da ultimo, più aveva a cuore di rivisitare nel lungo percorso che va dalla tarda antichità alla piena età comunale: l'arco cronologico coperto dai contributi inseriti in questo volume<sup>29</sup>. Questo è anche il tema che più ha impegnato fino al presente gli studiosi della materia, compresi quelli che figurano in questi atti e tranne, purtroppo, Antonio Ivan Pini del quale piangiamo la perdita precoce.

Giunti a questo punto, dopo tante verifiche, tentare una sintesi degli studi sulla signoria rurale, avviando un'analisi comparata delle storiografie europee dalla seconda metà del secolo scorso a oggi, mi sembra indispensabile per la prosecuzione delle ricerche, a patto che si tenga conto di quattro percorsi di analisi: 1) le specificità delle storiografie nazionali, che hanno evidenziato problemi di glossario non del tutto chiariti<sup>30</sup>; 2) i tentativi di sintesi fatti nel tempo e sempre aggiornati da parte di studiosi delle diverse aree europee<sup>31</sup>: spicca tra questi per l'Italia medievale il lavoro recente di Francesco Panero che ha il pregio di essere insieme un lavoro di scavo e di sintesi storiografica che ha rinnovato l'interesse per lo studio dei rapporti di dipendenza nella signoria<sup>32</sup>; 3) i vari aspetti: sociale, economico, giuridico e politico che il fenomeno signorile coinvolge: quel “nodo terra, uomini, potere” -così lo definisce Petralia-, dipanato abilmente nel lungo e complesso saggio di Andrea Castagnetti che è quasi un libro dedicato a quella forma di signoria, dei *capitanei*, che il *Liber consuetudinum* definisce di *iurisdictio legitima*<sup>33</sup>; 4) le numerosissime microanalisi riguardanti aree e luoghi particolari, occasione, nei casi migliori, di approfondimento di problemi più generali che solo l'acribia di un'analisi documentaria serrata può risolvere<sup>34</sup> e che non sono normalmente presi in considerazione dai costruttori di sintesi.

---

<sup>28</sup> M. Nobili, *Schiavitù, 'servaggio' e dipendenza signorile: lo svolgimento delle relazioni di dipendenza dei coltivatori delle campagne dell'Italia centro-settentrionale nell'opera di Cinzio Violante (secoli VIII-XIII)*. Al convegno aveva presentato una relazione su “*Homines, Arimanni, Commandi, Manentes e Servi...*”, inserita nella III sezione.

<sup>29</sup> Vi provvedono i saggi di Mario Mazza, Mario Nobili, Simone Collavini, Francesco Panero, Antonio Ivan Pini.

<sup>30</sup> Lo provano i due saggi di Monika Pelz e di Cristina Andenna, dedicati rispettivamente a illustrare, la prima l'ambiguità nell'uso del termine ‘Grundherrschaft’ da parte della storiografia tedesca, la seconda a chiarire l'interpretazione dei termini *libertas* e *immunitas* nell'opera di una studiosa americana, Barbara Rosenwein.

<sup>31</sup> Sono tutti citati nella bibliografia curata da Rossella Trevisan, che è stata estesa anche ai due volumi di Atti del precedente Seminario pisano che ne era sprovvisto.

<sup>32</sup> F. Panero, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli, 1990. In questo volume Panero figura per un contributo su *Manumissioni di 'servi' e affrancazioni di 'rustici'*, un altro tema chiave dell'evoluzione dei rapporti di dipendenza signorile nell'Italia comunale, affrontato qui anche da Antonio I. Pini per il noto caso di affrancazione collettiva fatta dal comune di Bologna nel 1257 (*Liber Paradisus*).

<sup>33</sup> Un lungo saggio su questo tema, intitolato *Da Verona a Ravenna, per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara*, Castagnetti ha pubblicato nel volume *La vassallità maggiore del Regno Italico. I capitanei nei secoli XI-XII*, a cura di A. Castagnetti, Atti del convegno (Verona-4-6 novembre 1999), Roma 2001, pp.345-455.

<sup>34</sup> Ci sono vicende che si possono ritenere esemplari per comprendere la convivenza nel medesimo insediamento di due strutture organizzative: quella feudale e quella signorile, ben distinte nelle forme e negli esiti. Penso a C. Violante, *Una famiglia feudale della "Langobardia" tra il X e il XI secolo: i "Da Bariano" / "Da Maleo"*, in “Archivio Storico Lodigiano”, s. II, anno XXII, fasc. unico 1974, Lodi 1976, pp. 7-128, in specie l'evoluzione del castello di Maleo nel passaggio dai Da Bariano ai Da Melegnano, pp. 59 ss. Questo vale anche per le vicende del “castrum” di Nogara che descrissi in un capitolo del mio saggio su *Formazione e caratteri delle signorie dei castelli e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella "Langobardia" del secolo X*, estratto da “Aevum” 48 (1974) pp.1-67, poi in “Aevum” 49 (1975) pp.243-309: II- *Castrum Nogariae: caratteri e sviluppo di una struttura signorile dal X al XII secolo* pp. 270-286, capitolo non riprodotto in *Forme di potere e struttura sociale*, cit. E ci sono ricerche, come quella di Simone Collavini

Ma mancheranno tuttavia, ed è questo un passaggio chiave per approfondire le caratteristiche dell'evoluzione finale del fenomeno signorile, ricerche dedicate al ruolo svolto dalle città nell'accelerare e promuovere l'aggregazione di comunità protette con forme di rappresentanza proprie, esportazione in forme semplificate del modello politico cittadino pur nel rispetto delle formazioni precedenti: un modello duttile e conciliante, tendente a coinvolgere preferibilmente anche il signore nel nuovo assetto delle comunità, non la ricerca di un dominio diretto almeno per tutto il XII secolo<sup>35</sup>.

E sono maturi i tempi perché dell'intera produzione storiografica di Cinzio Violante, che ha segnato profondamente gli studi storici della seconda metà del Novecento, si faccia una valutazione completa, non solo e non tanto per dargli il posto che merita, e che nessuno gli contesta, nell'evoluzione e nel rinnovamento della disciplina, ma per trarre dai suoi lavori gli stimoli alla ricerca di cui sono ricchi e sempre attuali, non soltanto per lo studio della signoria rurale.

Riprendere in mano il *Liber consuetudinum Mediolani* ha risvegliato in me ricordi lontani e un rimorso recente: da un lato le lunghe discussioni sulla signoria che ebbi con il mio maestro, fin dai primi anni Sessanta quando preparavamo per la collana "Archivio" della FISA la riedizione della monografia di Pietro Vaccari su *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado*<sup>36</sup>; dall'altro il compito, che mi aveva affidato e che non ho onorato nel 1998, l'anno segnato per me dolorosamente dalla malattia e dalla morte di mia madre, di tenere, o presentare almeno per la stampa, una relazione su "La città come sollecitatrice delle 'libertà dei villani'": è questo il titolo che mi aveva proposto e che figurava nel programma ufficiale. Ma so anche che avrebbe apprezzato il mio sforzo tardivo di riprendere qualche filo di quelle riflessioni, per farle ancora oggetto di discussioni costruttive.

---

in questo volume, che, condotte sulle fonti toscane, hanno ben presenti le problematiche generali nelle quali le esperienze particolari si inscrivono; altre che, come il contributo di Maria Luisa Ceccarelli, anticipano alcuni risultati di ricerche in atto che hanno la caratteristica, e il pregio, di utilizzare per la signoria di castello anche i dati archeologici in un'area di particolare interesse, la Maremma, dove lo sviluppo signorile non è frenato dalla presenza di centri urbani forti: aspetti e problemi che consentono di articolare con aderenza alla realtà il processo evolutivo del fenomeno signorile in un quadro di sintesi.

<sup>35</sup> Ho segnalato alcuni esempi significativi nel mio saggio *Elementi feudali nella prima età comunale*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo* (Spoleto, 8-12 aprile 1999). Atti della LXXV Settimana di studi, Spoleto, ioevo, 2000, pp. 875-909.

<sup>36</sup> P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, 2. edizione, arricchita di due saggi complementari, Milano, Giuffrè, 1963 (Archivio della FISA, 1).